

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1990

riguardante taluni progetti di aiuti delle autorità italiane a favore delle Acciaierie del Tirreno e di Siderpotenza (N195/88 — N200/88)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/555/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3484/85/CECA della Commissione, del 27 novembre 1985, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma di tale articolo e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

1. Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, con lettera del 20 aprile 1988, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 della citata decisione n. 3484/85/CECA (codice degli aiuti alla siderurgia), due progetti di aiuti a favore delle Acciaierie del Tirreno e di Siderpotenza.

Per quanto riguarda le Acciaierie del Tirreno, l'aiuto concerne un investimento di 1 671 milioni di lire (circa 1,1 milioni di ecu) inteso a realizzare risparmi energetici, che dovrebbe beneficiare di un prestito agevolato di 668 milioni di lire pari ad un contributo in conto interessi di 501 milioni di lire (circa 330 000 ecu) a carico dello Stato, nonché di una sovvenzione pubblica di 334 milioni di lire (circa 220 000 ecu).

Per quanto riguarda Siderpotenza, l'aiuto concerne un investimento di 2 550 milioni di lire (circa 1,68 milioni di ecu) destinato al miglioramento dell'ambiente, che dovrebbe beneficiare di un prestito agevolato di 1 021 milioni di lire pari ad un contributo in conto interessi di 867 milioni di lire (circa 570 000 ecu) a carico dello Stato, nonché di una sovvenzione pubblica di 765 milioni di lire (circa 504 000 ecu).

2. Con lettera del 22 giugno 1988, la Commissione ha chiesto informazioni complementari sui progetti di aiuti, per quanto riguarda la natura degli investimenti sussidiati nonché le condizioni esatte dei prestiti richiesti (tasso, durata). Nella stessa lettera essa segnalava inoltre che gli aiuti agli investimenti destinati a consentire un risparmio energetico non possono beneficiare delle deroghe previste dal codice degli aiuti alla siderurgia. Infine essa invitava le autorità italiane ad indicare, per quanto riguarda Siderpo-

(¹) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 1.

tenza, se gli aiuti erano accordati in applicazione di un regime generale a favore della tutela dell'ambiente per agevolare l'adattamento degli impianti a eventuali nuove norme in materia, specificando di quali norme si tratti. Tale ipotesi è infatti contemplata dalle disposizioni dell'articolo 3 della decisione n. 3484/85/CECA, le uniche sulle quali potrebbe basarsi un'eventuale deroga per gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente e a norma delle quali l'intensità degli aiuti non può superare il 15 % in equivalente sovvenzione netto delle spese di investimento (ESN).

II

Le autorità italiane non hanno dato risposta a tale lettera. Di conseguenza, la Commissione non era in grado di valutare immediatamente la compatibilità degli aiuti progettati con le norme del mercato comune. Pertanto essa ha avviato nei loro riguardi la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3484/85/CECA, informandone le autorità italiane con lettera del 13 gennaio 1989. Gli altri Stati membri e gli altri interessati sono stati informati mediante una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾.

3. Con telex del 9 agosto 1989, le autorità italiane hanno comunicato, nell'ambito della procedura, che a favore delle Acciaierie del Tirreno era previsto un prestito agevolato, non ancora versato, di 688 milioni di lire al tasso del 4,25 % per una durata di 9 anni. Il contributo pubblico totale, considerati gli interessi, ammonterebbe a 387,44 milioni di lire, pari a circa 255 000 ecu. L'acciaieria di Siderpotenza dovrebbe invece beneficiare di un prestito agevolato, non ancora versato, di 1 020 milioni di lire, al tasso del 4,25 % per una durata di 10 anni. Il contributo in conto interessi a carico dello Stato ammonterebbe a 673,2 milioni di lire, pari a circa 438 000 ecu. Il citato telex menziona inoltre che il regime generale nell'ambito del quale verrebbe concesso l'aiuto è quello previsto dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, il che secondo le autorità italiane sarebbe conforme al codice comunitario degli aiuti alla siderurgia. Anche se permette in linea generale di concedere aiuti a favore della tutela dell'ambiente, la legge sul Mezzogiorno non riprende a questo riguardo in maniera esplicita le disposizioni del codice comunitario degli aiuti a favore della siderurgia.

(²) GU n. C 73 del 23. 3. 1990, pag. 5.